

# SCRITTI PER ALESSANDRO CORBINO

4

a cura di Isabella Piro



Libellula

2016

SCRITTI PER ALESSANDRO CORBINO 4  
a cura di Isabella Piro

Opera Completa | 978-88-67353-32-3  
4° Volume | 978-88-67353-84-2

© Tutti i diritti riservati all'Autore.  
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta senza il  
preventivo assenso dell'Autore.

Libellula Edizioni  
Via Roma, 73 - 73039 Tricase (LE) - Italy  
Tel. /Fax +39/0833.772652  
[www.libellulaedizioni.com](http://www.libellulaedizioni.com)  
[info@libellulaedizioni.com](mailto:info@libellulaedizioni.com)

**Maria Antonietta Ligios**  
Università del Piemonte Orientale

**Le schiave *ornatrices* in D. 32.65.3 (Marcian. 7 *inst.*):  
considerazioni su lavoro artigianale e valori etici  
nella riflessione giurisprudenziale classica**

1. *Premessa.* – L'identità<sup>1</sup> dello schiavo risulta da una molteplicità di elementi che costituiscono – se così si può dire – le 'tessere' di un mosaico assai composito. Alcune di queste 'tessere' risultano chiare ove si considerino, per esempio, le disposizioni degli edili curuli relative alla compravendita degli schiavi: sesso, età, nazionalità, professione, condizioni fisiche e psichiche, qualità e difetti<sup>2</sup>. Ma tali elementi, o almeno parte di questi, rilevano non solo relativamente al commercio della manodopera servile, ma anche in altri ambiti, come quello successorio<sup>3</sup>, specialmente ai fini della determinazione del contenuto di legati aventi per oggetto degli schiavi. Infatti gli schiavi possono essere individuati sulla base di vari elementi: l'appartenenza all'*instrumentum* predisposto per lo sfruttamento di un bene, al servizio del *pater familias* o per l'esercizio di

---

<sup>1</sup> È superfluo precisare come in diritto romano il concetto di identità dello schiavo sia estremamente fluido e forse anche più complesso di quello del libero: innanzi tutto occorre considerare se l'identità rilevi in quanto lo schiavo sia oggetto oppure soggetto di un atto giuridico. Posta tale distinzione di massima, derivante dall'ambiguità di fondo che caratterizza lo schiavo, al tempo stesso *res* e *persona*, in riferimento a ciascuna delle due prospettive possono entrare in gioco gli elementi e i profili più vari, i quali, a loro volta, sono posti dai giuristi che discutono i casi su piani assai differenti e valutati alla luce di parametri non omogenei, talora con esiti che vanno ben al di là della risoluzione della fattispecie concreta, come nel testo che si avrà modo di esaminare in questo lavoro. Sulle nozioni di identità in diritto romano si vedano, da ultimi, i saggi raccolti in *'Homo, caput, persona'. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana* (a cura di A. Corbino-M. Humbert-G. Negri), Pavia-IUSS Press 2010.

<sup>2</sup> Sul punto si veda, tra i contributi più recenti, R. ORTU, *'Aiunt aediles ...'*. *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta*, Torino-Giappichelli 2008, 93 ss., alla quale si fa rinvio per la bibliografia precedente.

<sup>3</sup> Ma si veda anche, in materia fiscale, D. 50.15.4.5 (Ulp. 3 *de cens.*).

un'attività<sup>4</sup>, l'appartenenza alla *familia rustica* o alla *familia urbana*<sup>5</sup>, la residenza in un determinato luogo<sup>6</sup>, lo svolgimento di una certa attività lavorativa<sup>7</sup>, la destinazione impressa loro dal *dominus*<sup>8</sup>.

In questa sede ci si soffermerà sul profilo attinente alla qualifica professionale, i cui mutamenti possono incidere in misura anche rilevante sull'identità dello schiavo: basti richiamare molto rapidamente i problemi che sorgono, soprattutto in sede di interpretazione di legati, quando il *dominus* avesse spostato lo schiavo oggetto della disposizione da un'attività a un'altra<sup>9</sup>, quando lo schiavo rivestisse più qualifiche professionali<sup>10</sup> o quando l'usufruttuario avesse distolto lo schiavo dall'attività in cui questo era specializzato per fargliene svolgere una diversa<sup>11</sup>.

2. D. 32.65.3 (*Marcian. 7 inst.*): *il testo*. – Un buono spunto, a mio giudizio, per affrontare almeno in parte questo genere di problemi è dato da un testo di Marciano, D. 32.65.3 (*Marcian. 7 inst.*)<sup>12</sup>, relativo al tirocinio professionale dello schiavo:

---

<sup>4</sup> Per i numerosi testi in materia riportati nel titolo 33.7 del Digesto si vedano, tra i contributi più recenti, A. M. GIOMARO, *Dall'instruere all'instrumentum e viceversa nell'economia della Roma antica*, in *Studi Urbinati* 78, 2011, 103 ss.; M. A. LIGIOS, *Nomen negotiationis. Profili di continuità e di autonomia della negotiatio nell'esperienza giuridica romana*, Torino-Giappichelli 2013, 103 ss., ai quali si fa rinvio per la bibliografia precedente.

<sup>5</sup> Si vedano, per esempio, D. 32.86 (*Proc. 5 epist.*); D. 32.99 (*Paul. l. sing. de instr. sign.*); D. 33.7.27 pr. (*Scaev. 6 dig.*); D. 50.16.166 pr. (*Pomp. 6 ad Sab.*).

<sup>6</sup> Si vedano, per esempio, D. 28.5.35.3 (*Ulp. 4 disp.*); D. 32.78 pr. (*Paul. 2 ad Vit.*) = D. 33.7.20.6 (*Scaev. 3 resp.*).

<sup>7</sup> Sul punto si veda *infra* ai §§ 3-4.

<sup>8</sup> Sul punto si veda *infra* al § 4.

<sup>9</sup> Si vedano, per esempio, D. 32.65.1 (*Marcian. 7 inst.*); D. 32.86 (*Proc. 5 epist.*).

<sup>10</sup> Si veda, per esempio, D. 32.65.2 (*Marcian. 7 inst.*).

<sup>11</sup> Si vedano, per esempio, D. 7.1.15.1 (*Ulp. 18 ad Sab.*); D. 7.1.17.1 (*Ulp. 18 ad Sab.*); D. 7.4.12.1 (*Ulp. 17 ad Sab.*).

<sup>12</sup> Sulle *Institutiones* di Marciano si veda, da ultima, S. PIETRINI, *L'insegnamento del diritto penale nei 'libri Institutionum'*, Napoli-ESI 2012, 47 ss.

*Ornatricibus legatis Celsus scripsit eas, quae duos tantum menses apud magistrum fuerunt, legato non cedere, alii et has cedere, ne necesse sit nullam cedere, cum omnes adhuc discere possint et omne artificium incrementum recipit: quod magis optinere debet, quia humanae naturae congruum est.*

Marciano riferisce una disputa su un legato<sup>13</sup> avente per oggetto le schiave addette alla toeletta della *domina*<sup>14</sup>; ci si chiede, in particolare, se siano ricomprese nella disposizione anche le apprendiste<sup>15</sup> che si trovano da soli due mesi presso il *magister*<sup>16</sup>. Partendo dal presupposto che l'addestramento<sup>17</sup> delle

<sup>13</sup> H. HAUSMANINGER, *Zur Legatsinterpretation des Celsus*, in *IVRA* 35, 1984, 27 s., nt. 33, ritiene probabile che la testatrice avesse disposto il legato a favore di una sua amica.

<sup>14</sup> Le *ornatrices*, in particolare, si occupavano del trucco, della pettinatura e dell'ornamento coi gioielli delle matrone; sul punto si vedano S. TREGGIARI, *Lower Class Women in the Roman Economy*, in *Florilegium* 1, 1979, 75; 85 s., ntt. 47, 51; U. E. PAOLI, *Vita romana. Usi, costumi, istituzioni, tradizioni*<sup>2</sup>, Milano-Mondadori 1980, 99 s.; J. CARCOPINO, *La vita quotidiana a Roma all'apogeo dell'Impero*<sup>3</sup> (trad. it. di *La vie quotidienne à Rome à l'apogée de l'Empire*, Paris-Hachette 1939), Roma Bari-Laterza 1987, 193 ss.; B. M. COMUCCI BISCARDI, *Donne di rango e donne di popolo nell'età dei Severi*, Firenze-Olschki 1987, 50 s., 70; R. GÜNTER, *Frauenarbeit- Frauenbindung: Untersuchungen zu Unfreien und Freigelassenen Frauen in den Stadtrömischen Inschriften*, München-Fink 1987, 45 ss.; M. EICHENAUER, *Untersuchungen zur Arbeitswelt der Frau in der römischen Antike*, Frankfurt am Mein Bern New York Paris-Lang 1988, 105 ss.

<sup>15</sup> Nelle fonti giurisprudenziali gli apprendisti sono designati con termini diversi: *discipulus* in D. 9.2.5.3 (Ulp. 18 *ad ed.*); D. 14.3.5.10 (Ulp. 28 *ad ed.*); P.S. 2.8.3; *alumnus* in D. 36.1.80 (78).12 (Scaev. 21 *dig.*); D. 43.29.3.4 (Ulp. 71 *ad ed.*); D. 45.1.132 pr. (Paul. 15 *quaest.*); *puer* in D. 6.1.27.5 (Paul. 21 *ad ed.*); D. 19.5.13.1 (Ulp. 30 *ad Sab.*); D. 21.1.17.5 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*).

<sup>16</sup> Colui il quale impartisce l'insegnamento è indicato come *magister* in D. 9.2.5.3 (Ulp. 18 *ad ed.*); D. 32.65.3 (Marcian. 7 *inst.*); D. 50.16.57 pr. (Paul. 59 *ad ed.*); P.S. 2.8.3; come *praeceptor* in D. 9.2.6 (Paul. 22 *ad ed.*); D. 21.1.17.3 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*). S. TREGGIARI, *Questions on Women Domestic in the Roman West*, in *Schiavitù, manomissione e classi dipendenti nel mondo antico*, Roma-L'Erma 1979, 191, osserva – proprio in margine a D. 32.65.3 (Marcian. 7 *inst.*) – come la formazione professionale presso il *magister* fosse in alternativa rispetto a quella che poteva essere impartita

*ornatrices* preveda una maggiore durata, Celso esclude che le tirocinanti possano essere ricomprese nella disposizione, perché, evidentemente, il periodo di addestramento di queste schiave non è terminato ed esse non sono perciò qualificabili come *ornatrices*<sup>18</sup>.

Altri giuristi (*alii*) adottano un criterio affatto differente e fanno ricorso alla *deductio* (o *reductio*) *ad absurdum*<sup>19</sup> per controbattere al parere di Celso: le schiave in questione debbono essere ricomprese nel legato per evitare che nessuna vi sia ricompresa, poiché tutti (tutte, nel caso di specie) possono sempre apprendere e ogni *artificium* è suscettibile di miglioramento. A questa soluzione aderisce Marciano, il quale ritiene congrua alla natura umana<sup>20</sup> siffatta possibilità di continuo e illimitato perfezionamento.

---

all'interno della stessa casa padronale da membri della *familia* servile già addestrati.

<sup>17</sup> Nelle fonti giurisprudenziali l'apprendistato è designato con termini diversi: il più frequente è *disciplina*, che ricorre in D. 9.2.5.3 (Ulp. 18 *ad ed.*); D. 19.1.17.3 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*); D. 21.1.17.3 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*); D. 24.1.28.1 (Paul. 7 *ad Sab.*); D. 32.78 pr. (Paul. 2 *ad Vit.*); D. 33.7.20.6 (Scaev. 3 *resp.*); D. 34.1.6 (Iav. 2 *ex Cass.*); D. 50.16.57 pr. (Paul. 59 *ad ed.*), ma sono attestati anche *tirocinium* in D. 21.1.65.2 (Ven. 5 *act.*) ed *eruditio* in D. 30.117 (Marcian. 13 *inst.*), nonché locuzioni quali '*puerum erudire*' in D. 6.1.27.5 (Paul. 21 *ad ed.*), '*artificiis instruere*' in D. 13.7.25 (Ulp. 31 *ad ed.*), '*fabricam docere*' in D. 17.1.26.8 (Paul. 32 *ad ed.*), '*puerum docere*' in D. 19.5.13.1 (Ulp. 30 *ad ed.*), '*artificium docere*' in D. 32.12 (Val. 1 *fid.*), '*apud magistrum esse*' in D. 32.65.3 (Marcian. 7 *inst.*).

<sup>18</sup> Il principio generale in base al quale l'*artificium* concorre a individuare il servo è enunciato in D. 35.1.34 (Flor. 11 *inst.*) e in D. 40.4.24 (Gai. 1 *rer. cott.*), ma si vedano anche D. 19.1.13.4 (Ulp. 32 *ad ed.*); D. 21.1.18.1 (Gai. 1 *ad ed. aed. cur.*); D. 50.15.4.5 (Ulp. 3 *de cens.*).

<sup>19</sup> G. GROSSO, «*Rationes decidendi*», in *Index 2*, 1971, 119, ora in *Scritti storico giuridici IV: Recensioni e ricordi*, Torino-Giappichelli 2001, 693, definisce la *deductio ad absurdum* come un «ragionamento (non legato a espressioni formali) con cui si proiettano le conseguenze assurde o ridicole dello sviluppo logico di una data proposizione». Su questo punto si veda ancora *infra* al § 4.

<sup>20</sup> L. MAGANZANI, *La dignità umana negli scritti dei giuristi romani*, in *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari. Quaderni del Dipartimento di scienze giuridiche 2*, 2010, 89, rileva come in questo passo si riconosca agli schiavi dignità pari a quella dei liberi, essendo affermata in riferimento alle tirocinanti la predisposizione della *humana natura* al continuo perfezionamento.

La parte finale del testo è stata ritenuta insiticia<sup>21</sup>, ma si può supporre che la logicità del ragionamento degli *alii* (*'cum-recipit'*), al quale ben si collega la considerazione di Marciano (*'quod-magis est'*), sia indizio di genuinità. A ciò si aggiunga una considerazione di ordine generale: è del tutto ovvio che l'adozione di criteri interpretativi differenti possa dare risposte diverse ai fini della risoluzione del caso discusso, poiché – come si avrà subito modo di verificare – Celso considera dati empirici, mentre gli *alii* e Marciano sembrano piuttosto basare il proprio ragionamento su aspetti antropologici e filosofici.

3. *Celso*. – Il ragionamento di Celso è chiarissimo e si basa innanzi tutto su due elementi oggettivi:

I) il periodo di permanenza delle schiave presso il *magister*, di soli due mesi;

II) il periodo normale di tirocinio delle *ornatrices*, non precisato nel testo, ma evidentemente ben più lungo di due mesi<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Secondo O. GRADENWITZ, *Natur und Sklave bei der "Naturalis Obligatio"*, in *Festgabe der Juristischen Fakultät zu Königsberg für ihren Senior Johann Theodor Schirmer zum 1. August 1900*, Königsberg-Hartungsche 1900, 159 e F. PRINGSHEIM, *Ius aequum und ius strictum*, in *ZSS*, 42, 1921, 651, nt. 8, da *'et omne'* sino alla fine; per S. CUGIA, *Profili del tirocinio industriale. Diritto romano: papiri greco-egizi*, Napoli-Alvano 1922, 22, nt. 1, da *'ne necesse'* sino alla fine; G. BESELER, in *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen* I, Tübingen-Mohr 1910, 52, espunge la frase *'quia-est'* e in *Beiträge* III, Tübingen-Mohr 1913, 63, il periodo *'cum omnes-est'*.

<sup>22</sup> O. BEHERENDS, *Die Rechtsformen des römischen Handwerks*, in *Das Handwerk in vor- und frühgeschichtlicher Zeit*, I: *Historische und rechtshistorische Beiträge und Untersuchungen zur Frühgeschichte der Gilde. Bericht über die Kolloquien der Kommission für Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas in den Jahren 1977 bis 1980* (a cura di H. Jankuhn - W. Janssen - R. Schmidt-Wiegand - H. Tiefenbach), Göttingen-Vandenhoeck & Ruprecht 1981, 144, nt. 10, osserva: «Das Argument der Gegenansicht (eine klassische reductio ad absurdum) macht noch einmal deutlich, dass es keine irgendwie regulierte Ausbildung gab: Das Lernen höre in den einzelnen Fachdisziplinen nie auf; Vollkommenheit werde also nie erreicht; daher gehöre zu einem Beruf entweder jeder Lernende oder keiner».

Pertanto Celso tiene distinto il periodo di addestramento, nel corso del quale le schiave non sono ancora qualificate come *ornatrices*, dal periodo successivo, nel quale, invece, è riconosciuta loro tale qualifica professionale.

A questo profilo si riconnette strettamente un problema trattato da Ulpiano in D. 21.1.19.4 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*):

*Illud sciendum est: si quis artificem promiserit vel dixerit, non utique perfectum eum praestare debet, sed ad aliquem modum peritum, ut neque consummatae scientiae accipias, neque rursus indoctum esse in artificium: sufficiet igitur talem esse, quales vulgo artifices dicuntur.*

Il testo ulpiano concerne la responsabilità del venditore per le dichiarazioni (*'dicta et promissa'*)<sup>23</sup> attinenti alla qualifica professionale dello schiavo<sup>24</sup>: in particolare, se egli aveva promesso o detto che lo schiavo era un artigiano<sup>25</sup>, non è tenuto

---

<sup>23</sup> Sulla distinzione tra *'dictum'* e *'promissum'* si veda D. 21.1.19.2 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*); sul tema si vedano, da ultime, ORTU, *'Aiunt aediles ...'*, cit. (nt. 2), 68 ss.; N. DONADIO, *Qualità promesse e qualità essenziali della res vendita: il diverso limite tra la responsabilità per reticentia e quella per dicta promissave nel 'diritto edilizio' o nel ius civile*, in TSDP. 3, 2010, 1 ss.

<sup>24</sup> Si veda anche D. 18.1.43 pr. (Flor. 8 *inst.*): *Ea quae commendandi causa in venditionibus dicuntur, si palam appareant, venditorem non obligant, veluti si dicat servum speciosum, domum bene aedificatam: at si dixerit hominem litteratum vel artificem, praestare debet: nam hoc ipso pluris vendit.*

<sup>25</sup> Pur nella ricchezza e nella varietà delle fonti a nostra disposizione, è assai difficile delineare una nozione precisa di *artifex*: l'ambiguità della terminologia determina, infatti, da un lato, la mancanza di una distinzione netta tra l'artigiano vero e proprio e l'operaio dedito alla produzione, per così dire, in serie e, dall'altro lato, tra l'artigiano e l'artista, le cui attività e produzioni sono ricomprese nell'ampiezza semantica del termine *ars*. Sul punto si vedano I. CALABI LIMENTANI, *Studi sulla società romana. Il lavoro artistico*, Milano Varese-Istituto editoriale cisalpino 1958, 9 ss.; PETRIKOVITS, *Die Spezialisierung des römischen Handwerks*, in *Das Handwerk* cit. (nt. 22), 141 ss.; L. NEESEN, *Demiurgoi und Artifices. Studien zur Stellung freier Handwerker in antiken Städten*, Frankfurt am Mein Bern New York Paris-Lang 1989, 177 ss.; 190 ss.; 261 ss.; J. P. MOREL, *L'artigiano*, in *L'uomo romano* (a cura di A. Giardina), Roma Bari-Laterza 1989, 235 ss. Più in generale, sull'artigianato a Roma si vedano, tra le pubblicazioni più recenti, AA.VV., *Aspects de l'artisanat en milieu urbain*:

a fornirne uno che abbia conseguito la massima specializzazione possibile (*perfectus*) e per converso è inadempiente se fornisce uno schiavo ‘*indoctum in artificium*’, cioè privo di qualifica professionale; la conseguenza è che adempie se lo schiavo è di livello medio, cioè se è considerato artigiano secondo il sentire comune<sup>26</sup>.

Anche D. 21.1.18.1 (Gai. 1 *ad ed. aed. cur.*) va sostanzialmente in tal senso:

*Venditor, qui optimum cocum esse dixerit, optimum in eo artificio praestare debet: qui vero simpliciter cocum esse dixerit, satis facere videtur, etiamsi mediocre cocum praestet. idem et in ceteris generibus artificiorum.*

Il venditore che abbia dichiarato ottimo un cuoco, lo deve fornire ‘*optimum in artificio*’, mentre se si era semplicemente limitato a enunciarne la qualifica professionale, può fornirne uno di qualità mediocre e questo principio è valevole anche per gli altri generi di *artifices*.

I due ultimi testi, richiamati a titolo d’esempio, mostrano il rilievo che ha il livello di specializzazione dello schiavo *artifex* dichiarato dal venditore<sup>27</sup>. Ciò implica, da un lato, l’esistenza di parametri oggettivi in base ai quali valutare se lo schiavo abbia conseguito una qualifica professionale e, dall’altro lato, la possibilità per l’artigiano di perfezionarsi nell’esercizio del

---

*Gaule et Occident romain. Actes du colloque international d’Autun 20-22 septembre 2007*, Dijon-R.A.E. 2010; N. MONTEIX, *Les lieux de métier. Boutiques et ateliers d’Herculanum*, Rome-École Française de Rome 2010; AA.VV., *Artisanats antiques d’Italie et de Gaule. Mélanges offerts à Maria Francesca Buonaiuto* (a cura di J.-P. Brun), Naples-Centre Jean Bérard 2009; AA.VV., *Les savoirs professionnels des gens de métier. Études sur le monde du travail dans les sociétés urbaines de l’empire romain* (a cura di N. Monteix-N. Tran), Naples-Centre Jean Bérard 2011.

<sup>26</sup> I. CALABI LIMENTANI, s. v. ‘*Artifex*’, in *Enciclopedia Treccani dell’arte antica* 1958, 1, osserva come nelle fonti letterarie il termine *artifex*, normalmente seguito dalle più varie specificazioni, abbia il significato di perito, esperto.

<sup>27</sup> Sul punto si veda, per tutti, N. DONADIO, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Milano-Giuffrè 2004, 182 ss.

mestiere fino ai massimi livelli<sup>28</sup>. Ma ciò sembra presupporre, come si evince in particolare dal passo di Ulpiano, una netta distinzione tra chi è *artifex* e chi non lo è: ora, se è *artifex* chi sia ritenuto tale secondo il sentire comune – ‘*talem esse, quales vulgo artifices dicuntur*’ – si può dedurre che, invece, non sia *artifex* colui il quale non abbia ancora terminato il proprio tirocinio, a maggior ragione se lo abbia iniziato solo da poco tempo.

Il profilo della formazione dell’*artifex* è richiamato anche in D. 46.3.31 (Ulp. 7 *disp.*):

*Inter artifices longa differentia est et ingenii et naturae et doctrinae et institutionis. ideo si navem a se fabricandam quis promiserit vel insulam aedificandam fossamve faciendam et hoc specialiter actum est, ut suis operis id perficiat, fideiussor ipse aedificans vel fossam fodiens non consentiente stipulatore non liberabit reum. quare etiam si illis stipulationibus fideiussor accesserit: ‘per te non fieri, quo minus mihi ire agere liceat?’, prohibens ire fideiussor stipulationem non committit et, si patientiam praestet, non efficiet, quo minus committatur stipulatio.*

308

---

Ulpiano tratta il problema dell’adempimento di un’obbligazione di *facere* da parte di un soggetto diverso dal debitore: se un *artifex* si obbliga a costruire una nave o a edificare un’*insula* o a scavare un canale e queste opere sono poi realizzate, senza il consenso dello *stipulator*, da un altro artigiano che aveva affiancato in qualità di garante il promittente, quest’ultimo non sarà liberato.

Il passo non sembra integro: in particolare, i compilatori avrebbero aggiunto l’inciso ‘*et hoc specialiter actum est, ut suis operis id perficiat*’<sup>29</sup>, in seguito alla riforma giustiniana

---

<sup>28</sup> È ovvio che il diverso grado di perfezionamento dell’artigiano incide in misura rilevante non solo sul suo prezzo di mercato, se questi è schiavo, ma anche sul prezzo delle opere che egli produce, specialmente nel caso in cui si tratti di un artista, come si afferma in I. 2.1.34. Sulla valutazione economica del lavoro artistico si veda anche D. 50.16.14 pr. (Paul. 7 *ad ed.*). Sul punto si fa rinvio a CALABI LIMENTANI, *Studi* cit. (nt. 25), 121 ss.

<sup>29</sup> Interpolazione segnalata da F. EISELE, *Beiträge zur Erkenntniss der*

introdotta con C. 8.37.13 (a. 530)<sup>30</sup>, e inserito la menzione del *fideiussor* al posto di quella dello *sponsor* o del *fidepromissor* presenti nell'originale ulpiano<sup>31</sup>. Comunque tali mende non offuscano una corretta comprensione del problema trattato nel passo e della risposta ulpiana, secondo cui l'adempimento da parte del garante non libera il debitore principale, perché le prestazioni di *facere* alle quali questi era tenuto avevano per oggetto delle opere che presuppongono notevoli capacità tecniche, proprie soltanto di determinate categorie di *artifices*;

---

*Digesteninterpolationen* IV, in ZSS. 18, 1897, 36 s.; W. FLUME, *Studien zur Akzessorietät der römischen Bürgschafts-Stipulationen*, Weimar-Böhlau 1932, 55; G. SEGRÈ, *In materia di garanzie personali*, in BIDR. 42, 1934, 544; S. SOLAZZI, *L'estinzione dell'obbligazione nel diritto romano*<sup>2</sup> I, Napoli-Jovene 1935, 36 ss.; T. MAYER-MALY, *Locatio-conductio. Eine Untersuchung zum klassischen römischen Recht*, Wien München-Herold 1956, 100; P. FREZZA, *Le garanzie delle obbligazioni. Corso di diritto romano. I. Le garanzie personali*, Padova-CEDAM 1962, 43; C. A. CANNATA, *Per lo studio della responsabilità per colpa nel diritto romano classico. Corso di diritto romano tenuto nell'Università di Cagliari, anno accademico 1967-1968*, Milano-La Goliardica 1969, 141; ID., *Corso di istituzioni di diritto romano* II.1, Torino-Giappichelli 2003, 278 s., nt. 677; A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari-Cacucci 2003, 328 ss.

<sup>30</sup> Nello specifico, la costituzione afferma la fungibilità delle prestazioni di *facere* oggetto di *stipulationes*, che risultano così equiparate a quelle aventi per oggetto un *dare*; sul punto si fa rinvio alla bibliografia citata *supra* alla nt. precedente.

<sup>31</sup> In merito G. PUGLIESE, *Intorno alla impossibilità della prestazione causata dal «paterfamilias» e dal fideiussore*, in *Studi in onore di Ugo Enrico Paoli*, Firenze-Le Monnier 1965, 481, nt. 1, poi in *Scritti giuridici scelti. II. Diritto romano* (a cura di G. Sacconi- I. Buti), Napoli-Jovene 1985, 595, nt. 1, osserva: «L'infungibilità della prestazione dovuta dal debitore principale non è di ostacolo alla *sponsio*, né alla *fidepromissio* ..., ma impedisce che codesti garanti siano considerati debitori dell'*idem* e quindi suscettibili in proprio di costituzione in mora; così si esprimono senza equivoci Paul. D. 45.1.49.1 e Ulp. D. 46.3.31, testi che acquistano un significato non banale, solo se vengono riferiti allo *sponsor* o al *fidepromissor*». In tal senso, più di recente, LOVATO, *Studi* cit. (nt. 29), 329 ss., il quale ritiene che, nel testo originale, Ulpiano si chiedesse se l'adempimento da parte dello *sponsor* e del *fidepromissor*, che avessero promesso l'*idem* assumendo un'obbligazione distinta da quella gravante sul debitore principale, fosse idoneo a liberare quest'ultimo. La risposta è che l'adempimento dei suddetti garanti non avrebbe liberato il debitore principale, se la prestazione alla quale costui era tenuto «avesse avuto carattere personale e infungibile: come accadeva appunto per gli *artifices*».

non è un caso che il passo si apra con l'affermazione secondo la quale tra i vari *artifices* sussistono delle profonde differenze:

*Inter artifices longa differentia est et ingenii et naturae et doctrinae et institutionis...*

L'*artifex* è connotato da quattro elementi – *ingenium*, *natura*, *doctrina*, *institutio* – che Ulpiano cita in un ordine non casuale: infatti i primi due termini indicano le qualità personali dell'*artifex*, più precisamente, *ingenium* designa le qualità intellettuali e quindi l'inventiva, la creatività, la capacità di trovare nuove soluzioni tecniche ai problemi, mentre con *natura*<sup>32</sup> si indica, piuttosto, il talento, la manualità, la perizia, insomma, le qualità attinenti alla sfera pratica – imprescindibili per qualsiasi genere di *artifex* – che determinano la capacità di realizzare in concreto un *opus*.

Gli ultimi due termini, *institutio* e *doctrina*, designano le qualità acquisite con l'apprendimento dall'*artifex* e si pongono in un rapporto di causa ed effetto l'una rispetto all'altra: infatti *institutio* fa riferimento all'istruzione, alla formazione teorica e pratica del futuro *artifex*, al suo tirocinio, finalizzato al conseguimento della *doctrina*, vale a dire di quell'insieme di conoscenze tecniche e di esperienze che consentono all'*artifex* di esercitare il suo *artificium*. Dietro a questi due elementi, benché non espressamente richiamato dal giurista severiano, sta il *magister*, cioè l'artigiano presso il quale l'apprendista svolge il suo tirocinio<sup>33</sup>, che gioca un ruolo fondamentale sia per le

---

<sup>32</sup> Sul punto si veda C. A. MASCHI, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano-Vita e pensiero 1937, 12 ss.

<sup>33</sup> A questo proposito è interessante segnalare la tavoletta di piombo (CIL. I<sup>2</sup> 3036=XIV 5306) rinvenuta nella tomba A2 (I sec. a. C.) della necropoli di Porta Romana lungo la Via Ostiense, nella quale sono menzionate nove schiave *ornatrices* di sette proprietarie diverse; potrebbe trattarsi di una *defixio* diretta a colpire concorrenti in affari, forse una società, un'associazione di mestriere o una scuola: in tal caso, le schiave menzionate potrebbero essere state mandate dalle *dominae* ad apprendere il mestiere presso un *magister* o una *magistra*. Sul punto si vedano R. MEIGGS, *Roman Ostia*, Oxford-Clarendon 1960, 226; TREGGIARI, *Lower Class Women* cit. (nt. 14), 85 s., ntt. 47; 51 e, più di recente, C. BRUUN, *Slaves and Freed Slaves*, in

competenze di cui è in possesso e che trasmette all'allievo sia per la capacità di valorizzare le qualità innate di questi.

Dunque, secondo Ulpiano, l'*artifex* deve avere qualità innate di carattere intellettuale (*ingenium*) e pratico (*natura*), sulla base di tali presupposti riceve una istruzione (*institutio*) e ciò gli consente di possedere la *doctrina*, propria del suo *artificium*<sup>34</sup>. Tali elementi cambiano per ciascun *artifex* e quindi anche per quelli che compiono le tre diverse opere che il giurista severiano cita a titolo di esempio: fabbricare una nave, edificare un'*insula*, scavare un canale<sup>35</sup>.

Ma a sua volta ciascuno di questi artigiani – e questo è il punto nodale del ragionamento ulpiano – si differenzia dagli altri 'colleghi' dello stesso *artificium*, perché i quattro elementi sono a loro volta suscettibili di variazioni e sfumature in rapporto a ogni persona e ciò fa sì che se un artigiano si obbliga a eseguire una certa prestazione, egli non sarà liberato se questa viene effettuata da un artigiano diverso, pur esercitando questi lo stesso *artificium*: la nave fabbricata da un determinato *faber navalis* è diversa da quella fabbricata da un altro *faber navalis* e ciò ovviamente vale anche per l'*insula*, per il canale, per qualsiasi opera o manufatto che sia stata prodotta da un *artifex*<sup>36</sup>.

---

*The Oxford Handbook of Roman Epigraphy* (a cura di C. Bruun-J. Edmonson), Oxford-University Press 2014, 607 s.

<sup>34</sup> Sui fattori che concorrono alla formazione della personalità dell'artigiano, e in particolare dell'artista, si veda CALABI LIMENTANI, *Studi* cit. (nt. 25), 6 ss.

<sup>35</sup> Un ragionamento che denota dei profili di analogia rispetto a quello ulpiano, è svolto in D. 32.12 (Val. 1 *fid.*): '*Stichus liber esto: et ut eum heres artificium doceat, unde se tueri possit, peto*'. *Pegasus inutile fideicommissum esse ait, quia genus artificii adiectum non esset: sed praetor aut arbiter ex voluntate defuncti et aetate et condicione et natura ingenioque eius, cui relictum erit, statuet, quod potissimum artificium heres docere eum sumptibus suis debeat*.

<sup>36</sup> Questo profilo emerge, sia pure in riferimento a una problematica diversa, da un altro brano delle *disputationes* ulpianee, D. 40.4.13.1 (Ulp. 5 *disp.*): *Idem quaeri potest et si fabris duobus vel pictoribus, si membrum depinxissent vel si fabricassent navem, quid adscriptum sit: nam voluntatis erit quaestio, num alteri alterius facti condicionem iunxerit: quae res efficit, ut, quod alter cessat, alteri quoque, qui facere paratus est, condicio deficiat. quod si ex his, quae scripsit vel dixit, ostenditur contentus esse testator vel alterum facere, res erit expedita: nam alter faciendo aut et sibi et socio*

Ciò posto, la trattazione ulpiana sugli *artifices* può offrire utili spunti per una corretta impostazione del caso delle *ornatrices*; innanzi tutto, anche per la ‘configurazione professionale’, se così si può dire, di queste artigiane dovrebbero entrare in gioco i quattro elementi caratterizzanti individuati da Ulpiano e, in particolare, per il discorso che qui ci interessa, l’*institutio*. Ma se tra le *institutiones* degli *artifices* vi è ‘*longa differentia*’, questa dovrebbe riguardare i vari aspetti dell’addestramento, ivi compresa la durata della permanenza dell’apprendista presso il *magister*<sup>37</sup>. È inoltre ipotizzabile che le prestazioni di una *ornatrix* fossero socialmente ben determinate e, in linea di massima, ben meno complesse di quelle di *artifices* quali i costruttori di navi o di edifici o di canali. Le fonti iconografiche<sup>38</sup> mostrano come, a partire dall’età dei Flavi, abbia avuto inizio la moda delle acconciature elaborate<sup>39</sup> e a ciò si aggiunga che le mansioni delle *ornatrices* potevano all’occorrenza non limitarsi alla pettinatura, ma ricomprendere anche la depilazione, il trucco, l’ingioiellamento delle matrone, nonché altre attività connesse alla cura e all’abbellimento della persona. Pertanto, è del tutto verosimile che il tirocinio di queste artigiane avesse una durata non breve, stabilita magari dal contratto che ne regolava l’addestramento presso il *magister*<sup>40</sup> e che tale durata potesse all’occorrenza variare, a seconda della quantità e della qualità degli insegnamenti impartiti. Quindi, se ritorniamo al ragionamento celsino riferito da Marciano –

---

*proderit aut sibi tantum, prout voluisse testatorem apparuerit*. Su questo passo si vedano per tutti LOVATO, *Studi* cit. (nt. 29), 230 ss. e A. PLISECKA, ‘*Tabula picta*’. *Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica*, Padova-CEDAM 2011, 176 s.

<sup>37</sup> Sul punto si veda CUGIA, *Profili* cit. (nt. 21), 47 ss., e, più di recente, M. V. BRAMANTE, *A proposito del servus in disciplinam causa studiorum traditus*, in *Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno. Dépendance et marginalisation de l’antiquité à l’âge contemporaine. Atti del XXXIII convegno internazionale G.I.R.E.A. dedicati alla memoria di Franco Salerno* (a cura di F. Reduzzi Merola), Roma-Aracne 2012, 445 ss.

<sup>38</sup> Ma si vedano anche Mart. *epig.* 2.66 e Iuv. *sat.* 6.502 s.

<sup>39</sup> Sul punto si veda la bibliografia citata *supra* alla nt. 14.

<sup>40</sup> I papiri concernenti contratti di apprendistato testimoniano, sia pure in riferimento a uno specifico contesto geografico, l’esistenza nella prassi di modalità di formazione degli artigiani ben determinate nei loro vari aspetti. Sul punto si fa rinvio a CUGIA, *Profili* cit. (nt. 21), *passim*.

‘*Celsus scripsit eas, quae duos tantum menses apud magistrum fuerunt, legato non cedere*’ –, è agevole comprendere come il periodo che le apprendiste avevano trascorso presso il *magister*, soli due mesi, fosse comunque troppo breve, come enfatizzato dal *tantum*, per poterle considerare artigiane già formate, almeno secondo quello che doveva essere il comune sentire dell’epoca.

4. *Gli ‘alii’*. – Il ragionamento degli *alii*, invece, si basa su elementi del tutto differenti: ‘*alii et has cedere, ne necesse sit nullam cedere, cum omnes adhuc discere possint et omne artificium incrementum recipit*’. Prima di entrare nel merito di tale ragionamento, si deve osservare come gli *alii* facciano ricorso alla *reductio* (o *deductio*) *ad absurdum* per enunciare il loro parere, cioè richiamino le conseguenze aberranti alle quali si giungerebbe – ‘*ne necesse sit nullam cedere*’ – se non si ricomprendessero anche le apprendiste nel legato, sulla base del ragionamento che ‘*omnes adhuc discere possint et omne artificium incrementum recipit*’. A questa opinione aderisce Marciano, previa comparazione con l’opinione celsina – ‘*quod magis optinere debet*’ – sulla base del ragionamento per il quale la possibilità di continuo perfezionamento ‘*humanae naturae congruum est*’.

Hausmaninger<sup>41</sup> ritiene poco convincente questo ragionamento, ma in realtà esso sembra – a mio giudizio – la via obbligata da percorrere per ottenere il risultato perseguito da tali giuristi, vale a dire ricomprendere le allieve nella disposizione di ultima volontà. Infatti la testatrice dispone di un legato avente per oggetto le *ornatrices* ed è ipotizzabile, sulla base delle parole di Marciano, che essa lo abbia predisposto pensando

<sup>41</sup> Zur *Legatsinterpretation* cit. (nt. 13), 28 s. Egli osserva altresì come il ragionamento degli *alii* si fondi su due argomentazioni: la prima è che il legato risulterebbe privo di oggetto, se al momento della morte della testatrice non vi fosse stata alcuna *ornatrix* già addestrata, ma soltanto giovani tirocinanti; la seconda è che tutti possono ancora apprendere, lungo l’intero arco della vita. Ma si veda *contra* M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla direzione*, in *BIDR.* 91, 1988, 849, il quale osserva come, in realtà, l’argomentazione sia unica: «il legato si estende alle apprendiste, perché altrimenti non avrebbe oggetto, perché tutti possiamo ancora imparare».

soprattutto a quelle già addestrate che abitualmente dovevano lavorare al suo servizio. Ma a ben vedere, il problema trattato nel passo riguarda piuttosto le schiave che si trovano presso il *magister* e, almeno per Celso, non anche quelle già addestrate, che dovrebbero comunque essere ricomprese nella disposizione. Sono gli *alii* ad ampliare la portata della questione, con un mutamento radicale di prospettiva, ‘*alii et has cedere, ne necesse sit nullam cedere, cum omnes adhuc discere possint et omne artificium incrementum recipit*’: per poter includere nel legato anche le apprendiste essi sono ‘costretti’, se così si può dire, a mettere in discussione l’inclusione nel legato anche delle schiave già addestrate, a prescindere dalla distinzione fra queste e le allieve, abbandonando qualsiasi considerazione nei confronti del tirocinio e della sua durata, per considerare, in generale, l’intera vita umana come un periodo di ininterrotto apprendimento e, nello specifico, per ritenere ‘*omne artificium*’ suscettibile di continuo *incrementum*<sup>42</sup>. Ma questo radicale mutamento di prospettiva è segnalato anche dallo iato evidente tra il parere sulle apprendiste – ‘*et has cedere, ne necesse sit nullam cedere*’ – e le motivazioni addotte a sostegno – ‘*cum omnes adhuc discere possint et omne artificium incrementum recipit*’ –; la portata generale di queste motivazioni suggerisce due ulteriori considerazioni: la prima è che forse qualcuno tra gli *alii* possa essersi pronunciato su casi analoghi a quello delle *ornatrices*, vale a dire in merito a legati aventi per oggetto altri generi di schiavi artigiani e abbia ritenuto ricompresi nella disposizione anche gli apprendisti. La seconda considerazione è che gli *alii* abbiano voluto enunciare motivazioni di carattere generale per offrire una soluzione valevole anche per altri casi analoghi.

Si può ancora notare come le motivazioni addotte dagli *alii* potrebbero essere dettate da un atteggiamento di *favor* nei confronti del legatario<sup>43</sup> (o più probabilmente della legataria,

---

<sup>42</sup> CUGIA, *Profili* cit. (nt. 21), 23, ritiene che l’obiezione degli *alii* a Celso sia addotta a sproposito, in quanto secondo questo criterio, le schiave non diventerebbero mai *ornatrices*, «perché l’assoluto è impossibile. Ma il diritto opera con quantità relative non assolute».

<sup>43</sup> Si vedano tuttavia le perplessità di D. NÖRR, *Alla ricerca della vera filosofia. Valori etico-sociali in Giulio Paolo (a proposito di D. 19.1.43 s.)*

vista la specializzazione delle schiave), e quindi dalla tendenza ad ampliare l'ambito dei beni ricompresi nella disposizione, poiché dall'*incipit* del ragionamento – '*alii et has cedere*' – si deduce chiaramente che la testatrice avesse anche delle *ornatrices* già formate. Non è da escludere che tale profilo possa essere entrato in gioco, ma ricondurre la posizione degli *alii* soltanto a questa motivazione non pare convincente. Piuttosto, è probabile che i giuristi abbiano preso in considerazione un altro profilo, pur non esplicitamente richiamato da Marciano, vale a dire quello della destinazione professionale impressa dalla testatrice alle schiave. Infatti, se esse si trovano presso il *magister* per apprendere il mestiere è perché questa è la volontà della *domina*, che aveva scelto per loro l'attività di *ornatrices* e il problema potrebbe allora essere impostato in tale prospettiva: basta il solo elemento soggettivo della destinazione per qualificare le schiave come *ornatrices*? Per Celso, evidentemente, no, occorrendo a tal fine anche la concreta capacità di esercitare il mestiere, conseguente al compimento di un tirocinio completo, per gli *alii* e Marciano, invece, la destinazione sarebbe di per sé sufficiente, sulla base del presupposto che le schiave, verosimilmente assai giovani, abbiano poi modo di perfezionarsi lungo tutto il corso della loro vita. Pertanto, è irrilevante che, alla morte della testatrice, queste non abbiano ancora portato a termine il periodo di addestramento: avendole costei 'pensate e volute' *ornatrices*, vi sarebbe comunque la volontà di ricomprenderle nel legato.

Ora, a un siffatto ragionamento se ne connette un altro relativo al significato in cui il termine *ornatrix* fosse inteso dalla testatrice, posto che la questione trattata nel passo verte sostanzialmente sull'interpretazione della volontà di costei ai fini della determinazione dell'ambito dei beni ricompresi nel legato. Pertanto, ci si può chiedere se la disputa riferita in D. 32.65.3 (Marcian. 7 *inst.*) sia in qualche modo connessa a un'altra disputa, quella tra Tuberone e Servio sul modo di intendere il significato dei vocaboli, riferita da Celso in D.

---

1.1.11; 45.1.83; 46.3.98.8; 18.1.34.1-2), in *Testi e problemi del giusnaturalismo romano* (a cura di D. Mantovani - A. Schiavone), Pavia-IUSS Press 2007, 547, circa l'esistenza del *favor legatarii* e, più in generale, dei c. d. *favores* in ambito testamentario.

33.10.7 pr.-2 (Cels. 19 dig.)<sup>44</sup>: semplificandone al massimo i termini, si può dire che per Servio prevaleva l'uso comune dei vocaboli e che questi, di conseguenza, dovessero essere intesi secondo il loro significato comune, mentre Tuberone preferiva l'uso quotidiano che ne faceva il parlante, il quale poteva all'occorrenza intenderli e impiegarli in un significato che si discostasse da quello comune. Il dibattito, al quale partecipano

---

<sup>44</sup> *Labeo ait originem fuisse supellectilis, quod olim his, qui in legationem proficiscerentur, locari solerent, quae sub pellibus usui forent. 1. Tubero hoc modo demonstrare supellectilem temptat: instrumentum quoddam patris familiae rerum ad cottidianum usum paratarum, quod in aliam speciem non caderet, ut verbi gratia penum argentum vestem ornamenta instrumenta agri aut domus. nec mirum est moribus civitatis et usu rerum appellationem eius mutatam esse: nam fictili aut lignea aut vitrea aut aerea denique supellectili utebantur, nunc ex ebore atque testudine et argento, iam ex auro etiam atque gemmis supellectili utuntur. quare speciem potius an argenti, an vestis sint. 2. Servius fatetur sententiam eius qui legaverit aspici oportere, in quam rationem ea solitus sit referre: verum si ea, de quibus non ambigeretur, quin in alieno genere essent, ut puta escarium argentum aut paenulas et togas, supellectili quis adscribere solitus sit, non idcirco existimari oportere supellectili legata ea quoque contineri: non enim ex opinionibus singulorum, sed ex communi usu nomina exaudiri debere. id Tubero parum sibi liquere ait: nam quorsum nomina, inquit, nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis? equidem non arbitror quemquam dicere, quod non sentiret, ut maxime nomine usus sit, quo id appellari solet: nam vocis ministerio utimur: ceterum nemo existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit. sed etsi magnopere me Tuberonis et ratio at auctoritas movet, non tamen a Servio dissentio non videri quemquam dixisse, cuius non suo nomine usus sit. nam etsi prior atque potentior est quam vox mens dicentis, tamen nemo sine voce dixisse existimatur: nisi forte et eos, qui loqui non possunt, conato ipso et sono quodam καὶ τῆ ἀνάρθρω φωνῆ dicere existimamus.* Anche in questo caso, così come in quello delle *ornatrices*, la disputa concerne l'oggetto di un legato: ci si chiede infatti quali beni siano ricompresi in un legato di *supellex*, posto che la composizione e le caratteristiche dei beni che formano la *supellex*, vale a dire il corredo del *pater familias*, è mutato in rapporto ai mutamenti dei costumi cittadini e dell'uso degli oggetti. Secondo Servio, pur dovendosi considerare le intenzioni e le abitudini di vita del testatore, se questi aveva inserito nell'inventario della *supellex* beni che appartenevano con certezza a un genere diverso, questi non sarebbero stati ricompresi nella disposizione, opinione criticata da Tuberone, per il quale i vocaboli avrebbero il fine di esprimere la volontà di chi parla e quindi, all'occorrenza, dovrebbero essere intesi secondo l'uso personale che ne avesse fatto il testatore.

diversi giuristi che si attestano sull'una o sull'altra posizione<sup>45</sup>, è ancora aperto in età severiana, come risulta da D. 34.2.32.1 (Paul. 2 *ad Vit.*)<sup>46</sup>, in cui Paolo richiama esplicitamente Tuberone<sup>47</sup>.

Quindi, se è possibile accostare a tale disputa la questione discussa in D. 32.65.3 (Marcian. 7 *inst.*)<sup>48</sup>, Celso, coerentemente con la sua adesione al pensiero di Servio, intenderebbe il termine *ornatrices* secondo l'accezione comune, non comprensiva delle apprendiste, mentre per gli *alii* e Marciano il termine andrebbe inteso nel significato che a questo dava la testatrice, nel caso comprensivo oltre che delle artigiane già formate, anche delle tirocinanti che, per sua volontà, stavano apprendendo il mestiere.

A me pare anche che la posizione degli *alii* e di Marciano non sia aliena da motivazioni di carattere antropologico e filosofico. Tali motivazioni trascendono lo *status* servile delle apprendiste, perché la considerazione che tutti possono sempre apprendere riguarda indistintamente liberi e schiavi e qualsiasi genere di attività, non solo professionale. Infatti, subito dopo la frase '*omnes adhuc discere possint*', segue la precisazione riguardante specificamente gli *artifices* – '*et omne artificium incrementum recipit*' – che si presenta come una sorta di corollario rispetto alla precedente enunciazione, poiché alla

<sup>45</sup> Servio è seguito, oltre che da Celso, da Cascellio, Ofilio e Labeone, come risulta da D. 33.10.10 (Iav. 3 *ex post. Lab.*) e da D. 33.7.26.1 (Iav. 5 *ex post. Lab.*), nonché da Pomponio in D. 30.4 pr. (Pomp. 5 *ad Sab.*), Tuberone è seguito da Paolo in D. 34.2.32.1 (Paul. 2 *ad Vit.*); su quest'ultimo passo si veda *infra* alla nt. seguente.

<sup>46</sup> *Auro facto adnumerantur gemmae anulis inclusae, quippe anulorum sunt, cymbia argentea crustis aureis illigata. margaritae, quae ita ornamentis muliebribus contextae sunt, ut in his aspectus auri potentior sit, auro facto adnumerantur. aurea emblemata, quae in lapidibus apsidibus argenteis essent et replumbari possent, deberi Gallus ait: sed Labeo improbat. Tubero autem, quod testator auri numero habuisset, legatum deberi ait: alioquin aurata et inclusa vasa alterius materiae auri numero non habenda.*

<sup>47</sup> D. 33.10.6 pr. (Alf. 3 *dig. a Paul. epit.*) mostra come Paolo avesse ben chiari i termini della disputa tra Servio e Tuberone in merito al significato del termine *supellex*.

<sup>48</sup> Sul punto si vedano le considerazioni di CUGIA, *Profili* cit. (nt. 21), 22, nt.1; HAUSMANINGER, *Zur Legatsinterpretation* cit. (nt. 13), 29; TALAMANCA, *Pubblicazioni* cit. (nt. 41), 849.

possibilità ininterrotta e illimitata di aumentare le proprie conoscenze corrisponde la possibilità di miglioramento del sapere tecnico dell'*artifex*. A questo ragionamento, come si è visto, aderisce anche Marciano, con una considerazione sempre di portata generale, '*quod magis optinere debet, quia humanae naturae congruum est*': la possibilità di miglioramento è consona alla '*humana natura*' e quindi il parere degli *alii*, '*magis optinere debet*' rispetto a quello di Celso, che parrebbe estraneo a considerazioni che facciano leva su concetti quale quello di '*natura humana*'.

La posizione degli *alii*, che dal contesto complessivo del passo risulta essere quella maggioritaria, non implica alcun mutamento nella condizione delle schiave, che non dovrebbe risultare migliore per il semplice fatto di considerarle *ornatrices* (benché esse non abbiano ultimato il periodo di tirocinio). Piuttosto cambia, o meglio, inizia a cambiare, il modo in cui questi giuristi considerano lo schiavo: costui non è più visto soltanto come la somma di un certo numero di elementi oggettivi che concorrono a determinarne l'identità – sesso, età, nazionalità, condizioni fisiche e psichiche, qualità o difetti, ecc.<sup>49</sup> –, ma come un individuo al quale si riconosce la possibilità, insita nella sua natura umana, di migliorare continuamente le proprie conoscenze e capacità professionali, esattamente come si riconosce ai liberi.

Questa apertura appare evidente soprattutto in alcuni giuristi dell'età severiana, in particolare in Paolo, come osservato di recente da Nörr<sup>50</sup>, ma anche in Ulpiano, nella cui riflessione emergono nitidamente valori nuovi, '*offene Wertungen*'<sup>51</sup>, che si contrappongono a concetti più rigidamente dogmatici e si situano su una linea di confine tra etica e diritto<sup>52</sup>. Nörr<sup>53</sup> qualifica i concetti come *aequitas*, *humanitas*, *fides*, *utilitas* e *natura* «di valutazione esplicita», afferma che la loro efficacia

---

<sup>49</sup> Sul punto si veda R. ORTU «*Propter dignitatem hominum*». *Riflessioni su D. 21.1.44 pr. (Paul. 2 ad ed. aed. cur.)*, in *Diritto@Storia* 3, 2004, 1 ss.

<sup>50</sup> *Alla ricerca cit.* (nt. 43), 521 ss.

<sup>51</sup> Sul punto si veda F. WIEACKER, *Offene Wertungen bei den römischen Juristen*, in *ZSS*. 94, 1977, 1 ss.

<sup>52</sup> Così NÖRR, *Alla ricerca cit.* (nt. 43), 523.

<sup>53</sup> *Alla ricerca cit.* (nt. 43), 539 s.

dipenderebbe da autorità e consenso e nota che «usati retoricamente, hanno la tendenza a chiudere il discorso; è svantaggioso dover difendere una causa *contra naturam*». Egli osserva, infine, come proprio il concetto di *natura* sia impiegato solo tardi e, in posizione contrapposta rispetto ad altri concetti, solo raramente. Questi elementi indurrebbero a ritenere, pertanto, che la disputa tra Celso e gli *alii* non sia sincronica ma diacronica, come suggerirebbe anche il perfetto impiegato in riferimento a Celso – ‘*Celsus scripsit ...*’ – mentre la restante parte della trattazione marcianea è al presente.

5. *Una nuova etica del lavoro?* – A me sembra però che il profilo forse più rilevante di D. 32.65.3 (Marcian. 7 *inst.*) non sia solo il riconoscimento di un’astratta dignità delle schiave, per le quali – come si è appena detto – poco o niente cambia sul piano concreto per il fatto di non essere ricomprese nel legato, spettando così all’erede anziché al legatario, ma la nuova concezione dell’*artifex*. In essa le capacità e il risultato del lavoro dell’*artifex* non sono più valutati sulla base di parametri giuridico-economici, ma in ragione delle potenzialità insite nel suo essere persona, a prescindere dal fatto che sia ancora apprendista o già esperto del mestiere, uomo o donna, libero o schiavo. Questo mi pare sia il profilo di vero distacco tra Celso e gli *alii*, i quali impostano la loro risposta su una duplice prospettiva: la prima, di portata più generale, riguarda la possibilità riconosciuta a tutti gli esseri umani di ‘apprendere ancora’, con la conseguenza di ritenere qualsiasi tipo di sapere suscettibile di illimitato miglioramento; la seconda, più specifica, relativa alla possibilità di continuo perfezionamento insita in ogni *artificium*. Questo implica non solo il distacco da Celso, ma pure dall’approccio attestato in D. 21.1.19.4 (Ulp. 1 *ad ed. aed. cur.*), D. 21.1.18.1 (Gai. 1 *ad ed. aed. cur.*) e D. 46.3.31 (Ulp. 7 *disp.*), passi dai quali risulta una considerazione più tradizionale del ruolo dell’artigiano, connotato dal livello di professionalità, che consente di volta in volta di qualificarlo come ‘*perfectus*’, dotato di una ‘*summa scientia*’ oppure ‘*indoctus in artificium*’ o semplicemente ‘*artifex*’ secondo il comune sentire, o ancora ‘*optimus*’ o ‘*mediocris*’ o rigidamente

connotato da una serie di elementi, quali *'ingenium'*, *'natura'*, *'institutio'*, *'doctrina'*. Invece gli *alii* e Marciano pongono l'*artifex* in una prospettiva del tutto differente, che gli permette di assurgere, proprio in quanto *artifex*, al ruolo di metafora di uno degli aspetti più nobili ed elevati della condizione umana: *'cum omnes adhuc discere possint et omne artificium incrementum recipit: quod magis optinere debet, quia humanae naturae congruum est'*.

È suggestivo pensare che la nuova concezione di *artifex*, che si afferma grazie a questi giuristi, possa essere il portato di un radicale mutamento di mentalità nei confronti del lavoro, e in particolare del lavoro manuale, con il superamento del pregiudizio aristocratico che, da Cicerone<sup>54</sup> a Seneca<sup>55</sup>, lo aveva condannato senza margine d'appello in quanto indegno di un uomo dabbene. Così si riconoscerebbe al lavoro artigianale e al sapere pratico ad esso inscindibilmente connesso il ruolo, forse fino a quel momento inusitato, di mezzo di promozione della natura umana: dal punto di vista sociale, economico, ma soprattutto etico, se così fosse, sarebbe davvero una svolta epocale.

### *Abstract*

The A. analyzes D. 32.65.3 (Marcian. 7 *inst.*), in which the jurist faces a problem related to a bequest of slaves *ornatrices*. Marcianus, along with other jurists, is opposed to the previous opinion of Celsus and states that artisans can hone their skills throughout the lifetime. From this point of view there are no differences between free men and slaves, and therefore also the novice slaves are part of the bequest of *ornatrices*.

---

<sup>54</sup> *De off.* 1.42.150-151. Sul brano si veda, per tutti, A. GIARDINA, *Il tramonto dei valori ciceroniani (ponos ed emporia tra paganesimo e cristianesimo)*, in *Continuità e trasformazioni fra repubblica e principato. Istituzioni, politica, società: atti dell'incontro di studi, Bari 27-28 gennaio 1989* (a cura di M. Pani), Bari-Edipuglia 1991, 275 ss.

<sup>55</sup> *Epist. ad Luc.* 88.18; 90. 7; 16; 18-19. Sull'*epistula* 90 si veda, per tutti, M. PANI, *La polemica di Seneca contro le artes (Ep. 90). Un caso di sconcerto*, in *Xenia. Scritti in onore di Piero Treves* (a cura di F. Broilo), Roma-L'Erma 1985, 141 ss.

*Keywords*

*Ornatrices – artificium – artifex – humana natura.*

## INDICE DEL VOLUME

### **Michel Humbert**

Les dégâts des eaux pluviales dans l'interprétation des *Veteres*.  
Autour de l'action *aquae pluviae arcendae* ..... 5

### **Aldona Rita Jurewicz**

Kannte Alfenus Varus die *actio quod iussu* wirklich nicht?  
Glossa ad Alfeni lib. 2 *digestorum* D. 15.3.16 ..... 31

### **Georg Klingenberg**

Zur Haltung Marcians in D. 8.5.19 ..... 49

### **Rolf Knütel**

Zwei Paulus-Fragmente zum Freilassererbrecht  
nach einem *libertus communis* ..... 67

### **Leonid Kofanov**

La proprietà pubblica e l'interesse privato  
nel diritto romano antico ..... 85

### **Christoph Krampe**

'*Si in Capitolium (non) ascenderit*' ..... 113

### **David Kremer**

Quand l'artifice devient droit.  
Le rôle de la fiction dans la classification romaine  
des obligations quasi-délictuelles et quasi-contractuelles ..... 123

### **Franca La Rosa**

*Iudex suspectus* ..... 157

### **Luigi Labruna**

L'età delle pietre ..... 161

### **Francesca Lamberti**

Ancora sull'inciso "*quod dolo malo factum esse dicatur*"  
nel cap. 84 della *lex Irnitana* ..... 173

**Renzo Lambertini**

In tema di volontaria restituzione della dote  
in costanza di matrimonio ..... 191

**Paola Lambrini**

Le cause del negozio fiduciario ..... 211

**Orazio Licandro**

La *pax deorum* e l'imperatore Augusto  
(che "iniziò a porre ordine nell'ecumene") ..... 223

**Maria Antonietta Ligios**

Le schiave *ornatrices* in D. 32.65.3 (Marcian. 7 *inst.*):  
considerazioni su lavoro artigianale e valori etici  
nella riflessione giurisprudenziale classica ..... 301

**José María Llanos Pitarch**

El método científico en el derecho romano clásico ..... 323

**Giovanni Lobrano**

I 'modi di formazione della volontà collettiva', omologhi  
ma non uguali, dei Popoli greci e del Popolo romano.  
Elementi attuali di storia e sistema della "Repubblica":  
democratica e imperiale ..... 341

**Sara Longo**

*I credita servorum* alla luce di D. 44.7.14 (Ulp. 7 *disput.*) ..... 373

**Andrea Lovato**

*Ius receptum* ..... 443

**Geoffrey MacCormack**

Theft and the Obtaining of Property by Cheating  
in Traditional Chinese Law ..... 465

**Alberto Maffi**

Per una nuova interpretazione di due testi cretesi:  
IC IV 72 col. VII 10-15 e NM (IC IV 41) col. VII ..... 493

**Arrigo D. Manfredini**

Due fratelli, un fondo comune e le *tabulae novae*.  
Quint., *declam.* 336 ..... 519

**Vincenzo Mannino**

L'*exceptio* e la riduzione della condanna nel processo formulare .. 531

**Dario Mantovani**

Giacinto Gandini e la *Parafrasi* di Teofilo.

Presagi di storia giuridica a Pavia nel '700 ..... 551

**Paolo Marra**

*Coemptiones fiduciae causa* ..... 571

**Carla Masi Doria**

Tracce del *Senatusconsultum Claudianum*

nella legislazione di Giustiniano ..... 597

**Thomas A. J. McGinn**

Celsus and the *Pauper*: Roman Private Law

and the Socio-Economic Status of its Consumers ..... 619